

APPROFONDIMENTO CIVILE

Lavoro: il collegato lavoro (L. 203/2024) e le dimissioni per fatti concludenti

Data pubblicazione: 29/01/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Introduzione della norma

Il comma 7-bis introdotto dalla legge 203/2024 all'articolo 26 del d.lgs. 151/2015, regola le dimissioni per fatti concludenti.

Condizioni per la risoluzione del rapporto

In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL o 15 giorni, il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore.

Conseguenze per il datore di lavoro

- Non è necessario procedere con il licenziamento formale.
- Non è dovuto il pagamento del "ticket" per la disoccupazione.

Conseguenze per il lavoratore

- Perde il diritto alla Naspi (assegno di disoccupazione).

Comunicazione obbligatoria del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Modalità di invio

- La comunicazione deve essere inviata tramite PEC.
- Deve includere il periodo di assenza, i dati anagrafici e i recapiti del lavoratore.

Verifiche dell'Ispettorato

L'Ispettorato ha 30 giorni per verificare le ragioni dell'assenza.

Contatti e accertamenti

- L'Ispettorato contatta il lavoratore, i colleghi o altri soggetti coinvolti.
- Verifica la presenza di cause di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero).

Esiti delle verifiche

- Se la risoluzione è inefficace, l'Ispettorato informa entrambe le parti.
- Il lavoratore ha diritto alla ricostituzione del rapporto.

Valutazione di giusta causa

L'Ispettorato valuta se l'assenza è dovuta a motivi meritevoli di giusta causa (es. mancato pagamento delle retribuzioni).

Informazione al lavoratore

- Il lavoratore viene informato dei suoi diritti in caso di giusta causa.

Criticità e sviluppi futuri

La prassi applicativa chiarirà eventuali dubbi e criticità della norma.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno